

SCHEMA – TIPO DI CONVENZIONE TRA AZIENDE/AGENZIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E L'IMPRESA/ENTE/ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA PER IL TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO

L'anno2026addì del mese di

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova, C.F. e P.I. 02481840201, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante - Dr.ssa Gerola Anna

E

L'Impresa/Ente/Associazione/Cooperativa

.....
(di seguito denominata "**Vettore**") con sede in

.....
C.F. – P.I.

qui rappresentata dal legale rappresentante.....

nato ail.....

PREMESSO

- che il comma 1 lettera c) dell'art. 43 della legge regionale n. 33/2009 prevede l'erogazione del rimborso delle spese sostenute per il trasporto in ambulanza dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico;
- che con deliberazione n. V/50404 del 28/3/1994 la Giunta Regionale della Lombardia ha determinato i criteri e le tariffe di rimborso delle spese sostenute per il trasporto in autoambulanza dei pazienti uremici sottoposti a trattamento dialitico;
- che con la citata deliberazione n. V/50404 del 28/3/1994 la Giunta Regionale della Lombardia, allo scopo di uniformare le tariffe richieste ai singoli soggetti da parte degli Enti, Organizzazioni, ed Associazioni di Volontariato che effettuano il trasporto, ha stabilito che il rimborso delle spese per i trasporti a mezzo di autoambulanza può essere effettuato per conto delle persone sottoposte a trattamento dialitico dalla Azienda di residenza del soggetto, direttamente agli Enti, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato previa stipulazione con gli stessi di specifica convenzione;
- che con DGR VII/20472 del 7/2/05 è stato rideterminato nella misura del 23% l'aumento delle tariffe stabilite con DGR V/50404 del 28/3/94;
- che con DGR VII/9394 del 6/5/2009 è stato determinato nella misura del 10% l'aumento delle quote massime di rimborso tariffario per le spese di trasporto sanitario in autoambulanza dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, stabilite con DGR VII/20472 del 7/2/2005;
- che con la DGR X/4702 del 29/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura dei controlli", nonché la revisione delle tariffe di rimborso per le spese di trasporto sanitario dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico;
- che con DGR XII/437 del 12/06/2023 è stata confermata la prosecuzione del regime a tariffa stabilita dalla DGR n. 4702/2015, prevedendo la rivalutazione, agli indici ISTAT, delle tariffe di rimborso con incremento del 28%, a far data dal 01/01/2023;
- che l'Azienda prevede, per i trasporti in oggetto, la stipula di apposite convenzioni, a seguito di apposite procedure di selezione, con i Vettori in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali;
- che l'Azienda nell'ambito della propria autonomia amministrativa e gestionale ed al fine di maggiormente tutelare con ogni azione possibile i pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, prevede la stipula di convenzioni per il trasporto sanitario semplice tramite:
 - ambulanze

- autovettura
- furgone finestrato
- che il rimborso diretto ai Vettori a cura della Azienda è effettuato limitatamente ai casi in cui tali mezzi sono ritenuti indispensabili in base a relazioni cliniche con specificata la metodologia del trasporto, rilasciate dal Centro Dialisi che ha in cura il paziente ed autorizzati dall'Azienda stessa;
- che il Vettore deve produrre all'Azienda prima della stipula della Convenzione la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per la sede operativa, il personale e i mezzi utilizzati previsti dalla specifica disciplina regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la ASST di Mantova e il Vettore per i trasporti, a mezzo

di:

- autoambulanze,
- autovettura,
- furgoni finestrati,

forniti dal Vettore, dei soggetti nefropatici, residenti/domiciliati nell'ambito territoriale dell'Azienda sottoposti a trattamento dialitico, per raggiungere dalla propria dimora il centro dialisi di riferimento e dal centro dialisi, nuovamente, la propria dimora.

Il trasporto deve avvenire, previa relazione clinica del Responsabile del Centro Dialisi con specificata la metodologia del trasporto e autorizzato dall'Azienda.

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, salvo quelli in comodato d'uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali, dall'Azienda competente.

ARTICOLO 2 - Requisiti e obblighi sui mezzi impiegati

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione il Vettore si impegna a garantire che i mezzi utilizzati siano in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale prevista dalla DGR 5165 del 16/05/2016, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo.

Su ciascuna autoambulanza il Vettore deve garantire la presenza di un autista e di almeno un assistente fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla disciplina regionale.

Su ciascuna autovettura e furgone finestrato il Vettore deve garantire la presenza di un autista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia coadiuvato, ove richiesto dal Centro Dialisi, da un accompagnatore, fermo restando il possesso per entrambi dei requisiti di cui alla sopraindicata disciplina regionale.

Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi dei trasporti in corso. È inoltre obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo del conducente, l'equipaggio, il paziente e l'eventuale rimborso percepito.

ARTICOLO 3 - Requisiti e obblighi nei confronti del personale impiegato

Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, il Vettore si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale prevista dalla DGR 5165 del 16/05/2016, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio normativo.

Il Vettore è obbligato:

- ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, volontario, dipendente o assimilato e volontari del servizio civile;
- ad applicare, per le varie categorie di personale interessate, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, comunque, relative alla categoria, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari e al loro utilizzo;
- ad osservare tutte le disposizioni in materia di percorso formativo del personale, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato e volontario del servizio civile).

ARTICOLO 4 - Polizze assicurative

Il Vettore deve dimostrare di aver stipulato e di avere in essere le polizze assicurative previste dalla legge per le autoambulanze, le autovetture e i furgoni finestrati. La predetta copertura assicurativa deve coprire:

- responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione degli autoveicoli sia allo svolgimento delle attività legate al servizio (importo minimo di 3.000.000,00 di euro);
- infortuni occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto.

Il Vettore solleva l'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone, animali o cose derivanti da evento ascrivibile al Vettore e/o al suo personale e collegati all'espletamento dell'intervento.

ARTICOLO 5 - Obblighi nei confronti dell'Azienda

Il Vettore si impegna ad inviare tempestivamente all'Azienda la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli automezzi utilizzati e al personale impiegato al fine di potere accertare il mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

Il Vettore si impegna altresì a comunicare tempestivamente:

- ogni variazione della ragione sociale e/o del Legale Rappresentante;
- qualsiasi provvedimento emesso a carico del Legale Rappresentante che possa interessare l'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 6 - Tariffe di rimborso

L'Azienda corrisponderà al Vettore le tariffe definite con la DGR X/4702 del 29/12/2015 e rivalutate agli indici ISTAT dalla DGR XII/437 del 12/06/2023.

ARTICOLO 7 - Modalità organizzative

Il Vettore, all'atto di stipula della presente convenzione, si impegna a trasportare i pazienti nefropatici residenti/domiciliati su tutto il territorio di competenza dell'ASST di Mantova, secondo le modalità e le condizioni previste dall'Azienda stessa, anche con riguardo all'assegnazione degli stessi pazienti.

ARTICOLO 8 - Interruzione del trasporto

L'eventuale interruzione da parte del Vettore del servizio di trasporto prima della scadenza del termine di durata della presente Convenzione, potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso della durata pattuita di almeno giorni 30 (trenta). Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Azienda non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Il Vettore, considerati gli obblighi del precedente capoverso ed altresì ulteriormente riconosciuta ed accettata la rilevanza e preminenza del servizio di trasporto dei pazienti dializzati, sin da ora, nel denegato caso di abbandono di uno o più pazienti senza il rispetto del termine di preavviso, si impegna a pagare all'Azienda la somma di:

- euro 1.000,00.= per paziente in carico per trasporti in ambulanza;
 - euro 500,00.= per paziente in carico per trasporti con auto e furgone finestrato;
- a titolo di penale ex art. 1382 c.c. ed altresì si riconosce responsabile e tenuto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito dalla medesima Azienda, fatti salvi i diritti di eventuale risarcimento danni del paziente.

ARTICOLO 9 - Modalità di pagamento

Il Vettore invierà all'Azienda il rendiconto dei trasporti effettuati ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione allegando copia della documentazione probatoria (bolle di servizio con indicazione degli estremi del trasporto, del mezzo di trasporto utilizzato, e dichiarazione del Centro Dialisi), per i successivi controlli.

L'Azienda si impegna ad effettuare il pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di accettazione della fattura elettronica.

ARTICOLO 10 - Segnalazioni o reclami da parte di pazienti

Nel caso di segnalazioni o reclami da parte dei pazienti in ordine al servizio svolto dal Vettore, gli stessi saranno oggetto di attenta verifica da parte dell'Azienda ed eventualmente di formale contestazione al Vettore.

Nel caso di reiterazione della segnalazione o del reclamo, l'Azienda provvederà a chiedere formale spiegazione dei fatti al Vettore. L'Azienda può procedere alla assegnazione del paziente ad altro Vettore. Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Azienda non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Nel caso in cui l'Azienda ritenga le motivazioni addotte dal Vettore non idonee a giustificare il disservizio, provvederà a comminare la sanzione di importo pari a:

- € 500,00. = per trasporti con autoambulanza;
- € 250,00. = per trasporti con auto e furgone finestrato.

ARTICOLO 11 - Casi di risoluzione

La convenzione può essere risolta dall'Azienda allorché il Vettore non ottemperi alle condizioni previste dalla presente convenzione.

In particolare, si procederà con la seguente modalità:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato ove sia rilevata la carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti. In tal caso la sospensione sarà operativa fino a quando la rilevata carenza non venga rimossa;
- c) diffida con prescrizione nel caso di mancato rispetto del Vettore della modalità di trasporto connessa al rimborso economico;
- d) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano carenza di requisiti organizzativi e/o strutturali fondamentali per la sicurezza e la salute dei pazienti oppure non ottemperanza del rispetto delle quote di rimborso previste.

La convenzione è comunque risolta di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora il Vettore abbandoni il paziente senza giustificato motivo;
- b) qualora il Vettore richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- c) qualora il Vettore subappalti in tutto o in parte il Servizio;
- d) qualora il Vettore si rifiuti di ottemperare per 3 (tre) volte alla richiesta di trasporto avanzata dall'Azienda;

Sino alla notifica della determinazione definitiva relativa alla risoluzione della convenzione, il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 12 – Recesso dal Contratto

In attuazione delle disposizioni normative regionali e, in particolare, della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" che, al comma 1 dell'articolo 16, istituisce l'Agenzia Regionale dell'Emergenza Urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e stabilisce, tra l'altro, che "...AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti", è in corso di realizzazione il Progetto di attivazione di una Centrale Unica Regionale direttamente gestita da AREU ai fini dell'organizzazione, gestione e coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici necessari agli Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale di Regione Lombardia.

Pertanto, qualora in corso di vigenza del presente contratto intervenissero specifiche determinazioni in merito all'organizzazione e gestione dei servizi in argomento ad iniziativa di Regione Lombardia a favore di AREU e/o qualunque diverso Ente pubblico incaricato, l'ASST di Mantova potrà:

- cedere il contratto in oggetto all'Ente indicato da Regione Lombardia, che subentrerà nella titolarità del servizio;
oppure
- esercitare la facoltà di recesso unilaterale, ai sensi dell'art. 1671 c.c., con preavviso minimo di 20 giorni lavorativi.

ARTICOLO 13 – Tracciabilità

Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche.

ARTICOLO 14 - Vigilanza Azienda

Per le necessarie finalità di vigilanza l'Azienda potrà avere accesso ai locali, alle attrezzature e alla documentazione del Vettore nei limiti di interesse delle attività oggetto della presente convenzione. L'Azienda si riserva altresì la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle relative norme in materia applicate al personale, ai mezzi di trasporto e alla corrispondenza tra assegnazione della Centrale Operativa Trasporti Aziendale e il trasporto eseguito.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al capoverso precedente, la scrivente Azienda procederà a formale segnalazione e a richiesta di controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Azienda ritenga le motivazioni addotte dal Vettore non idonee a giustificare le mancate osservanze delle norme, si riserva di applicare le sanzioni di cui al precedente Art. 10.

ARTICOLO 15 – Durata

La presente convenzione ha durata di 36 (trentasei) mesi a far data dal 01.05.2026.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative

L'Azienda si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni con altri Vettori interessati, al fine della garanzia di un miglior servizio, ove ritenuto necessario.

ARTICOLO 16 – Controversie

Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda e il Vettore durante l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro competente il Foro di Mantova.

ARTICOLO 17 – Riservatezza

Il Vettore garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato per i servizi di competenza dell'Azienda venga svolto nel rispetto e secondo le finalità previste dalla vigente normativa in materia di protezione di dati personali.

Il Vettore comunica all'Azienda i nominativi dei soggetti che ricoprono i ruoli, al suo interno, di Responsabile del trattamento dei dati e incaricato del trattamento dei dati, nonché eventuali successivi aggiornamenti.

Rimane in capo all'Azienda la titolarità del trattamento dei dati.

È fatto divieto al Vettore ed al suo personale di rilevare in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li _____

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA A.S.S.T. DI MANTOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI:

(Sig./Dr. _____)
